Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1539/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2006

che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2007 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

(GU L 283 del 14.10.2006, pag. 14)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 306/2007 della Commissione del 21 marzo 2007	L 81	22	22.3.2007

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1539/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2006

che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2007 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità ([1]), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ([2]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Secondo l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità ([3]), la Commissione è tenuta ad adottare un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l'esercizio 2007. Il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all'azione, l'importo finanziario massimo messo a disposizione per l'esecuzione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d'intervento.

(2) Gli Stati membri che partecipano all'esecuzione del piano per il 2007 hanno fornito le informazioni richieste conformemente al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

(3) Per la ripartizione delle risorse è necessario tener conto, in particolare, dell'esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti.

(4) L'articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera c), del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede che siano messi a disposizione stanziamenti per l'acquisto sul mercato comunitario di prodotti temporaneamente indisponibili nelle scorte degli organismi d'intervento. Poiché le scorte di latte scremato in polvere e di riso attualmente detenute dagli organismi di intervento sono molto scarse e sono già state prese misure, rispettivamente per la loro vendita sul mercato e la loro distribuzione secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3149/92, e tenuto conto che nessun acquisto di questi prodotti è previsto nel 2006, occorre stabilire gli stanziamenti che consentano di acquistare sul mercato la quantità di latte scremato in polvere e di riso necessaria per il piano del 2007. Occorre inoltre adottare specifiche disposizioni per garantire la corretta esecuzione del contratto di fornitura.

(5) Per tenere conto delle esigenze specifiche di alcuni Stati membri, occorre autorizzare il ritiro di cereali per il pagamento di riso e prodotti a base di riso, in conformità delle disposizioni dell'arti-

([1]) GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).
([2]) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
([3]) GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/2006 (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 11).

▼B

colo 4, paragrafo 1, lettera b), terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

(6) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede il trasferimento tra Stati membri dei prodotti non disponibili nelle scorte di intervento dello Stato membro in cui tali prodotti sono necessari per l'esecuzione del piano. Occorre pertanto autorizzare i trasferimenti intracomunitari necessari all'esecuzione del piano per il 2007, alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

(7) Per l'esecuzione del piano occorre precisare che il fatto generatore di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell'esercizio di gestione delle scorte pubbliche.

(8) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, ai fini della redazione del piano in oggetto la Commissione ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono i problemi delle persone indigenti della Comunità.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 2007 la distribuzione delle scorte alimentari a favore delle persone indigenti della Comunità prevista dal regolamento (CEE) n. 3730/87 si svolge in conformità con il piano di distribuzione di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

1. Gli stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per l'acquisto sul mercato del latte scremato in polvere e del riso necessario per il piano di cui all'articolo 1 sono fissati nell'allegato II.

2. Il contratto per la fornitura del latte scremato in polvere e del riso di cui al paragrafo 1 è aggiudicato all'offerente selezionato, a condizione che detto offerente costituisca, a nome dell'organismo di intervento, una garanzia equivalente al prezzo dell'offerta.

Articolo 3

Il trasferimento intracomunitario dei prodotti elencati nell'allegato III del presente regolamento è autorizzato alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

Articolo 4

Per l'esecuzione del piano di cui all'articolo 1 del presente regolamento la data del fatto generatore di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è il 1º ottobre 2006.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

PIANO ANNUALE DI DISTRIBUZIONE PER L'ESERCIZIO 2007

a) Risorse finanziarie messe a disposizione per l'esecuzione del piano in ciascuno Stato membro:

(in EUR)

Stato membro	Stanziamento
Belgique/België	5 817 428
Česká republika	144 453
Eesti	324 813
Elláda	6 267 329
España	54 836 559
France	48 890 266
Ireland	217 997
Italia	70 764 888
Latvija	348 962
Lietuva	3 273 261
Luxembourg	80 707
Magyarország	7 476 638
Malta	384 792
Polska	41 343 047
Portugal	14 086 552
▼M1 România	16 649 889
▼B Slovenija	1 272 606
Suomi/Finland	3 383 074
▼M1 Totale	275 563 261

▼B

b) Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d'intervento della Comunità e da distribuire negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a):

(in tonnellate)

Stato membro	Cereali	Riso (risone)	Burro	Zucchero
Belgique/België	12 000			2 000
Česká republika	270		26	50
Eesti	3 000			
Elláda	11 760	3 900		
España	110 000		13 650	6 443
France	82 641	23 641	6 500	3 338
Ireland			80	
Italia	122 465	20 000	3 570	6 847
Latvija	3 280			
Lietuva	12 000			2 760

▼B

(in tonnellate)

Stato membro	Cereali	Riso (risone)	Burro	Zucchero
Magyarország	52 000			900
Malta	1 550			
Polska	120 230		2 400	8 298
Portugal	20 000	14 000	3 300	1 435
▼M1 România	96 712			11 986
▼B Slovenija	2 610			653
Suomi/Finland	16 500		500	500
▼M1 Totale	667 018	61 541	30 026	45 210

▼B

(c) Quantitativi di cereali di cui è autorizzato il ritiro dalle scorte d'intervento per il pagamento delle forniture di riso o di prodotti a base di riso mobilizzate sul mercato, fatti salvi i quantitativi massimi di cui alla lettera a):

Stato membro	Tonnellate
Belgique/België	4 146
France	25 590
Lietuva	5 000
Totale	34 736

▼B

ALLEGATO II

a) Stanziamenti a favore degli Stati membri per l'acquisto di latte scremato in polvere sul mercato comunitario limitatamente agli importi massimi fissati nell'allegato I, lettera a):

Stato membro	EUR
Belgique/België	2 893 618
Česká republika	17 469
Eesti	5 190
Elláda	4 192 560
France	13 494 861
Italia	39 261 578
Luxembourg	76 864
Magyarország	1 397 520
Malta	118 789
Polska	16 770 240
Slovenija	527 564
Totale	78 756 283

b) Stanziamenti a favore degli Stati membri per l'acquisto di riso sul mercato comunitario limitatamente agli importi massimi fissati nell'allegato I, lettera a):

Stato membro	EUR
Eesti	300
España	2 400 000
Malta	90 750
Slovenija	90 000
Totale	2 581 050

▼B

ALLEGATO III

▼M1

Trasferimenti intracomunitari autorizzati nell'ambito del piano per il 2007

	Prodotto	Quantità (t)	Detentore	Destinatario
1.	Frumento tenero	2 207	MMM, Suomi/Finland	Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Eesti
2.	Frumento tenero	11 760	BLE, Deutschland	OPEKEPE, Elláda
3.	Frumento tenero	110 000	ONIGC, France	FEGA, España
4.	Frumento tenero	103 429	BLE, Deutschland	AGEA, Italia
5.	Frumento tenero	19 036	AMA, Österreich	AGEA, Italia
6.	Frumento tenero	5 637	MMM, Suomi/Finland	Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva
7.	Frumento tenero	1 550	ONIGC, France	National Research and Development Centre, Malta
8.	Frumento tenero	20 000	ONIGC, France	INGA, Portugal
9.	Frumento tenero	96 712	MVH, Magyarország	Paying and Intervention Agency for Agriculture, România
10.	Frumento tenero e altri cereali	2 610	MVH, Magyarország	AAMRD, Slovenija
11.	Riso	23 641	OPEKEPE, Elláda	ONIGC, France
12.	Riso	20 000	OPEKEPE, Elláda	Ente Risi, Italia
13.	Riso	14 000	OPEKEPE, Elláda	INGA, Portugal
14.	Burro	3 511	Department of Agriculture and Food, Ireland	Office de l'Elevage, France
15.	Zucchero	3 338	FEGA, España	ONIGC, France
16.	Zucchero	2 760	ARR, Polska	Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva
17.	Zucchero	1 435	FEGA, España	INGA, Portugal
18.	Zucchero	11 986	MVH, Magyarország	Paying and Intervention Agency for Agriculture, România
19.	Zucchero	500	ARR, Polska	MMM, Suomi/Finland